



TRIBUNALE DI TRENTO

Cancelleria delle procedure concorsuali

Il giudice delegato ai fallimenti e all'esecuzione dei concordati preventivi,
visto il d.P.C.m. del 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", in vigore da ieri,
visto il particolare l'art. 1 del cit. d.P.C.m., che estende a tutto il territorio nazionale, e fino al 3 aprile 2020, le misure già adottate con il d.P.C.m. dell'8 marzo 2020, avuto particolare riguardo alla prescritta misura di *"evitare ogni spostamento delle persone fisiche [...] salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute"*, consentendo *"il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza"*;
osservato che le suddette disposizioni impediscono l'accesso alle procedure competitive avviate ai sensi della legge fallimentare ai soggetti potenzialmente interessati all'acquisto dei beni, restando in particolare impedita la stessa operazione di presentazione e deposito delle offerte di acquisto;
considerato che ciò compromette la possibilità stessa di svolgere la procedura di vendita, attivando i meccanismi competitivi prefigurati dalla legge;
considerato che ciò impone di non dare alcun seguito ad ogni procedura competitiva finalizzata alla vendita dei beni dei soggetti falliti o in concordato

preventivo che veda ricadere il periodo utile per la presentazione delle offerte nel periodo che va dal 10 marzo 2020 al 3 aprile 2020, riservando ogni successivo provvedimento concernente la restituzione delle offerte sinora depositate, che pure comporta gli spostamenti e i contatti che la normativa citata vuole evitare; considerato che appare altresì opportuno soprassedere dall'avviare nuove procedure di vendita, almeno sino al 31 maggio 2020, prendendo a riferimento il termine finale delle misure di contenimento degli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che allo stato risulta indicato dal d. l. n. 11 del 2020, salva la possibilità di far ripartire prima l'avvio delle procedure di vendita con successivo provvedimento; dispone:

- 1) l'interruzione di ogni procedura competitiva finalizzata alla vendita dei beni dei soggetti falliti o in concordato preventivo che veda ricadere il periodo utile per la presentazione delle offerte nel periodo che va dal 10 marzo 2020 al 3 aprile 2020, riservando ogni successivo provvedimento concernente la restituzione delle offerte sinora depositate, che frattanto saranno conservate dai curatori e dai liquidatori giudiziali;
- 2) che non siano avviate nuove procedure competitive sino al 31 maggio 2020.

Manda alla cancelleria affinché esponga il presente documento fuori dalla cancelleria e lo trasmetta, con ogni mezzo che ne assicuri la ricezione, ai curatori fallimentari, ai liquidatori giudiziali e ai commissari giudiziali.

Trento, 11 marzo 2020

Il giudice delegato

Benedetto Sieff